

Circolare (231)

approfondimenti, notizie e informazioni



febbraio 2023

PLENUM

rivista231.it

1. AMBIENTE E SICUREZZA	3
<i>di Marina Zalin</i>	
2. AMBIENTE E SICUREZZA	5
<i>di Mariagrazia Pellerino e Ilaria Tolio</i>	
3. ANTIRICICLAGGIO E ANTICORRUZIONE	10
<i>di Ranieri Razzante e Camilla Levis</i>	
4. MISURE DI PREVENZIONE	12
<i>di Michele Bonsegni e Serena Miceli</i>	
5. SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI	15
<i>di Ernesto Devito</i>	

AMBIENTE E SICUREZZA

di Mariagrazia Pellerino e Ilaria Tolio, Studio legale Pellerino

I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Nel mese di gennaio 2023 sono state pubblicate le nuove Linee di indirizzo per l'applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l'industria chimica realizzate da Inail e Federchimica.

L'obiettivo delle linee guida è quello di costituire uno strumento utile per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza e la conoscenza delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali già esistenti.

Le Linee di indirizzo intendono fornire alle imprese, in particolar modo a quelle di piccole e medie dimensioni, un supporto operativo funzionale all'adozione dei sistemi di gestione, finalizzato ad aumentare il livello di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il documento contiene un addendum "*Appendice A - Dal sistema di gestione salute e sicurezza al Modello D.Lgs. 231/01*" in cui vengono fornite alcune indicazioni per quelle imprese che volessero far evolvere il proprio sistema di gestione in un modello organizzativo e gestionale ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Si ricorda che l'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 ha previsto una presunzione di conformità (relativa) dei Modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente agli *standard* nazionali e internazionali in materia di sicurezza sul lavoro quali le Linee guida UNI-INAIL e il British Standard OHSAS 18001:2007, oggi sostituito dalla norma UNI ISO 45001:2018, per le parti corrispondenti, ai requisiti dettati dalla norma citata che, come è noto, individua la struttura e le caratteristiche del Modello idoneo ad avere efficacia esimente in caso di commissione dei reati di cui all'art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001.

Quanto al perimetro di copertura della presunzione di cui al comma 5 dell'art. 30 D.Lgs. 81/2008, già la Circolare del Ministero del Lavoro del 2011 - che aveva effettuato un'operazione di "correlazione" tra i requisiti dell'art. 30, da un lato, e le Linee guida UNI-INAIL e il British Standard OHSAS 18001:2007, dall'altro - aveva correttamente evidenziato che, ai fini della valenza esimente del Modello organizzativo della salute e sicurezza sul lavoro,

rispetto alla struttura di un sistema di gestione, era indispensabile la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello e la nomina di un Organismo di Vigilanza.

L'addendum delle Linee guida dedica pertanto una sezione al sistema disciplinare e una all'Organismo di Vigilanza trattando la composizione, le caratteristiche, i compiti, le funzioni e il tema dei flussi informativi verso quest'ultimo.

Si ritiene interessante il paragrafo sui flussi informativi che devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza, in quanto, seppur "studiato" per le industrie chimiche, con le dovute differenziazioni, può costituire un utile strumento operativo in generale.

È nota l'importanza del sistema dei flussi informativi ai fini della valenza esimente del Modello organizzativo: non solo sono espressamente previsti all'art. 6, comma 2, lett. d) D.Lgs. 231/2001, ma costituiscono anche il principale strumento d'impulso dell'attività dell'Organismo di Vigilanza.

Sono inoltre molto utili proprio per la pianificazione delle attività dell'Organismo

Al fine di un corretto svolgimento delle attività di controllo sull'efficacia e sull'effettiva applicazione del Modello organizzativo, l'Organismo di Vigilanza deve infatti ricevere tutte le informazioni utili e rilevanti allo scopo e relative a situazioni che potrebbero comportare una responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ma anche quelle notizie che rilevano ai fini di garantire l'applicazione e l'operatività del Modello e delle misure di contenimento del rischio reato di cui l'ente si è dotato.

È quindi importante, per l'Organismo, definire un sistema organizzato di flussi informativi, per esempio, attraverso l'elaborazione di uno schema che preveda l'oggetto del flusso, il responsabile dell'invio, la cadenza temporale e le modalità di trasmissione.

Un'adeguata e concreta applicazione del sistema dei flussi informativi rappresenta lo strumento di valutazione circa il buon funzionamento e la concreta attuazione del Modello organizzativo e contribuisce in tal senso a garantire l'efficacia esimente a quest'ultimo accordata.

Si riportano qui di seguito le informazioni che l'*addendum* ritiene debbano essere portate a conoscenza dell'OdV.

Valutazione dei rischi:

- DVR vigente e ogni successivo aggiornamento o allegato sottoscritto da DL;
- Verbali delle riunioni periodiche ex art. 35 del D.Lgs. 81/08;
- Rapporti di controlli ispettivi interni o segnalazione dai preposti;
- Segnalazione di criticità / anomalie da parte dei lavoratori (anche in merito ai Dispositivi di Protezione Individuale e collettiva);
- Verbali di sopralluogo del RSPP e del MC;
- Verbale riunione/consultazione del RLSSA;
- Modalità di gestione delle sostanze chimiche pericolose, delle *utilities*, dei gas anestetici e delle bombole;
- Piano di miglioramento.

Luoghi, postazioni e attrezzature di lavoro:

- Adempimenti tecnico-amministrativi e documentali attestanti la conformità ai requisiti di sicurezza di luoghi di lavoro, postazioni di lavoro, macchine, impianti e attrezzature di lavoro; Certificato di agibilità;
- Certificazioni di conformità CE di attrezzature, macchine, impianti o documentazione alternativa attestante la conformità normativa;
- SCIA relativa agli aspetti antincendio oppure, ove previsto, CPI;
- Certificazione di conformità (o rispondenza) di impianti elettrici, messa a terra e scariche atmosferiche o documentazione alternativa attestante la conformità alla normativa cogente;
- Documentazione connessa con le attrezzature ex art. 71 del D.Lgs. 81/08.

Appalti (compresi cantieri temporanei e mobili):

- Adempimenti connessi con l'applicazione della procedura specifica (evidenza della scelta dell'appaltatore con i requisiti previsti (DUVRI, PSC, PSS, nomine CSE, CSP etc.);
- Progetti, nomine delle figure responsabili ai sensi della normativa sui cantieri edili (responsabile dei lavori, CSP, CSE, direttore dei lavori);
- Contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione sottoscritti dal contraente.

Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori:

- Piano di formazione/informazione dei lavoratori, ivi compresi quelli con diritto a formazione specifica (dirigenti, preposti, addetti emergenze e primo soccorso etc.);
- Statistiche complessive relative alla formazione erogata e agli esiti della verifica dell'efficacia, compresa la verifica nel tempo.

Prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze:

- Piano di emergenza e di evacuazione (ivi compresi i nominativi degli addetti e i criteri di scelta degli stessi);
- Registro antincendio, comprendente la registrazione di tutti i relativi controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione, CPI (e/o eventuali deroghe), etc.;
- Esiti delle simulazioni d'emergenza;
- Situazioni di reale emergenza verificatesi, la risposta del piano di emergenza e le conseguenze.

Sorveglianza sanitaria:

- Dati aggregati relativi alla sorveglianza sanitaria;
- Ricorsi avverso i giudizi di inidoneità;
- Casi di malattie professionali.

Sistema di verifica e controllo:

- Risultati del processo di monitoraggio e misurazione, con particolare rilevanza agli eventuali scostamenti o non conformità emersi;
- Andamento degli indicatori di prestazione;
- Esiti degli audit interni;
- Risultati delle indagini su infortuni gravi e malattie professionali.

Riesame di Direzione:

- Verbale del riesame di direzione ivi compresi i nuovi piani di miglioramento e di formazione.

Il documento precisa poi l'importanza di una trasmissione tempestiva all'Organismo di Vigilanza delle informazioni concernenti:

- la commissione di reati previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza, i comportamenti non in linea con le procedure, con i sistemi di controllo, con la politica e in generale con le specifiche

regole comportamentali adottate dall'impresa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

- le notizie relative a procedimenti intrapresi da organi di vigilanza, quali ad esempio le ASL o i Vigili del Fuoco, l'Ispettorato del Lavoro, gli Organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali derivi lo svolgimento di indagini per i reati a carico dell'impresa;
- i rapporti preparati dai responsabili delle varie funzioni dai quali possano emergere fatti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme;
- i provvedimenti disciplinari avviati, le sanzioni comminate ed eventuali archiviazioni.

Rispetto a tali indicazioni, si ritiene importante la comunicazione immediata anche degli infortuni superiori a giorni 40 di prognosi (sia nel caso di prognosi iniziale, sia nel caso di superamento), così come l'invio di una reportistica periodica dei *near miss* e delle eventuali azioni correttive messe in campo. È inoltre fondamentale per l'Organismo di vigilanza acquisire in sede di insediamento e in occasione di ogni modifica, l'organigramma della sicurezza, le deleghe e le subdeleghe ex art. 16 D.lgs. 81/08, gli atti di nomina e designazione delle varie figure che compongono l'organigramma citato.

Ancora, l'Organismo di Vigilanza deve essere messo a conoscenza dell'adozione e dell'aggiornamento delle procedure e delle istruzioni operative adottate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Un altro importante elemento di conoscenza dell'Organismo di Vigilanza è il budget degli investimenti e delle spese in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ulteriori e diversi flussi potranno essere previsti a seconda della concreta realtà aziendale.

In ogni caso un sistema strutturato e calibrato proprio sulla singola impresa costituisce uno strumento di *compliance* che, mediante il contatto con la quotidianità dell'ente, garantisce l'effettività dell'attività di vigilanza demandata all'Organismo.

Inoltre, le informazioni ricevute dall'Organismo costituiscono quel c.d. "set documentale 231" che contribuisce a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività di vigilanza e possono quindi rappresentare un presidio di natura difensiva a fronte di un'eventuale contestazione di responsabilità ex 231 da parte dell'Autorità giudiziaria.